

COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO

**REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLA
CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E
DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA
CREMAZIONE DEI DEFUNTI.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. in data

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, nell'ambito dei principi di cui:

- alla Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri);
- alla Legge della Regione Emilia – Romagna n. 19 del 29 luglio 2004 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria);
- alla Direttiva della Giunta Regionale del 10 gennaio 2005 in merito all'applicazione dell'art.11 della Legge Regionale n. 19 del 29 luglio 2004;
- all'articolo 74 del DPR 396/2000;

Richiama altresì le norme del DPR 285/1990 (Regolamento di Polizia Mortuaria), del DPR 254/03 in materia di smaltimento rifiuti, del R.D. 1265/34, la Circ. MS 24/93 e Circ. MS 10/98.

Art. 2 – Autorizzazione alla cremazione

1. Cremazione di cadaveri.

La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dal Comune in cui è avvenuto il decesso, sulla base della volontà espressa dal defunto o dai suoi famigliari attraverso una delle seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i famigliari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) in presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei famigliari, a dar seguito alle disposizioni del defunto;
- c) iscrizione, certificata dal legale rappresentante ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i famigliari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei famigliari;
- d) in mancanza di disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76, 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso;
- e) per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità d'iscrizione, fino al momento del decesso;
- f) l'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1 lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

g) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

2. Cremazione di resti mortali e di ossa.

- a) Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione, sulla base dell' autorizzazione rilasciata dal Comune dove sono depositi i resti mortali e le ossa, previo consenso degli aventi titolo.
- b) Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato. In caso di irreperibilità dei famigliari la cremazione è autorizzata dopo 30 giorni di pubblicazione del relativo avviso all'Albo Pretorio.
- c) Per la cremazione dei suddetti resti mortali non è necessaria la documentazione di cui al comma 1 Art. 2 del presente regolamento.
- d) La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'AUSL del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 15/07/2003 n. 254.
- e) Non possono essere autorizzate cremazioni su cadaveri, resti o parti anatomiche che siano portatori di radioattività. Compete all'AUSL segnalare al Comune il ricorrere di tali eccezioni.

Art. 3 – Autorizzazione alla dispersione.

1. La dispersione totale delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso ed è autorizzata la cremazione, secondo la volontà espressa dal defunto.
2. In caso di manifestazione di volontà di dispersione delle ceneri sul territorio del Comune di Pavullo nel Frignano da parte di cittadini deceduti in altri Comuni, la suddetta autorizzazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di Pavullo nel Frignano.
3. La dispersione delle ceneri già tumulate è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del Comune ove sono custodite le ceneri.
4. La volontà del defunto può essere espressa attraverso:
 - a) disposizione testamentaria;
 - b) dichiarazione autografa;
 - c) dichiarazione sottoscritta esplicitamente a tal fine (es. dichiarazione resa all'atto dell'iscrizione ad associazione riconosciuta in materia di cremazione dei cadaveri);
 - d) altra manifestazione di volontà ritualmente resa di fronte a pubblici ufficiali.
5. La volontà di dispersione delle proprie ceneri espressa verbalmente in vita dal defunto ai congiunti può essere manifestata con dichiarazione rituale del coniuge, ove presente, o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76, 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi.
6. La dichiarazione deve essere resa di fronte a pubblico ufficiale con sottoscrizione autenticata.
7. La richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve contenere l'indicazione:
 - a) del soggetto richiedente avente diritto secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente regolamento;
 - b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
 - c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri saranno disperse;
 - d) della data in cui verrà eseguita la dispersione.
8. La richiesta deve essere corredata da:
 - a) una dichiarazione in cui si specifica che non sussistono impedimenti alla dispersione derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - b) l'autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri.
9. L'autorizzazione deve indicare:
 - a) la persona incaricata di eseguire la dispersione;

- b) il luogo, precisamente individuato, nel caso di dispersione in natura, ove avverrà la dispersione delle ceneri;
 - c) Qualora la dispersione debba avvenire in territori demaniali fuori dai territori comunali, contenere anche l'autorizzazione al trasporto.
10. La dispersione delle ceneri può essere eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale dell'associazione riconosciuta in materia di cremazione dei cadaveri cui il defunto risultava iscritto, o in mancanza, dal personale autorizzato del Comune o delle imprese che esercitano attività funebre ai sensi dell'Art. 13 della L.R. n. 19/04.
 11. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle ceneri senza indicarne il luogo, quest' ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in assenza, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76, 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi.
 12. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali. In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale a carico degli aventi titolo.
 13. La corretta effettuazione della dispersione delle ceneri, in quanto forma di sepoltura, può essere verificata dal Comune di Pavullo nel Frignano, anche tramite il gestore del servizio cimiteriale.
 14. Eseguita la dispersione l'urna cineraria è restituita, per essere avviata allo smaltimento, al personale incaricato presso il cimitero nei tempi concordati.
 15. Qualora la dispersione avvenga in Comune diverso dal Comune di Pavullo nel Frignano ma in territorio nazionale, l'ufficiale di stato civile dovrà dare apposita comunicazione al Comune stesso.

Art. 4 – Luoghi di dispersione delle ceneri

La dispersione totale delle ceneri nel territorio comunale è consentita:

- a) nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero del Capoluogo, denominata "Giardino della Rimembranza";
- b) in aree private poste al di fuori dei centri abitati, che deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non deve dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
- c) nel cinerario comune di cui all'art. 80, comma 6 del D.P.R. 285/1990 (ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali è stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione);
- d) la dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 ("Nuovo codice della strada");
- e) in montagna, ad oltre 200 metri da centri ed insediamenti abitativi;
- f) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
- g) nei laghi, ad oltre 100 metri dalla riva;
- h) nei fiumi;
- i) in aree naturali a distanza di oltre 200 metri da centri ed insediamenti abitativi;
- j) in aree private.

Art. 5 – Modalità di conservazione delle ceneri

L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

- a) tumulata:

- la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro;
- la durata della concessione segue le disposizioni vigenti al momento della tumulazione;
- b) inumata in area cimiteriale:
- le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di 0,30 metri sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a metri 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di 0,30 metri tra l'urna ed il piano di campagna del campo;
- ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa;
- l'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione;

La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, è autorizzata dal Comune ove l'urna viene sepolta, dopo aver accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi effettua la richiesta.

- c) consegnata al soggetto affidatario di cui all'Art. 6 del presente regolamento. In caso di affidamento personale, l'affidatario deve assicurare la propria meticolosa custodia delle ceneri dal punto di vista igienico – sanitario;

Art. 6 – Autorizzazione per l'affidamento personale delle ceneri

1. L'affidamento personale o familiare dell'urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa del defunto.
2. La volontà del defunto può essere espressa con le modalità riportate nel precedente articolo 3 del presente regolamento.
3. La volontà del defunto deve essere espressa anche con specifico riferimento all'affidatario. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della L.R. 19/2004.
4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali da esumazioni o estumulazioni, purchè in attuazione della volontà del defunto manifestata con le modalità riportate nel comma 2.
5. I soggetti di cui al comma 3 presentano al Comune ove l'urna viene stabilmente collocata ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento personale che dovrà contenere:
 - a) i dati identificativi del defunto;
 - b) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario che sottoscriverà il verbale di consegna;
 - c) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
 - d) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;
 - e) la conoscenza delle norme relative ai reati di dispersione non autorizzata delle ceneri e delle norme di garanzia previste per evitare la profanazione dell'urna;
 - f) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in un cimitero a scelta degli interessati nel caso in cui il familiare non intendesse più conservarla o di dispersione nelle forme di legge;
 - g) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza.
6. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo quanto diversamente indicato nella richiesta di affidamento. La variazione di indirizzo all'interno del Comune non comporta la necessità di comunicazione al

Comune di variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando di autorizzazione al trasporto.

7. Ogni affidamento di urna cineraria e variazione conseguente deve essere registrato, anche in modo informatico, con l'indicazione:

- a) per gli affidamenti autorizzati dei dati del defunto, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario;
- b) per le variazioni intervenute sul luogo di conservazione diverso dalla residenza dell'affidatario, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione;
- c) per i recessi dell'affidamento, del cimitero di nuova sepoltura e della data di recesso;
- d) della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

8. Il Sindaco, o suo delegato, redige apposito verbale redatto in triplice esemplare dei quali:

- uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio;
- il secondo da colui che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione;
- il terzo deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.

9. E' possibile la rinuncia all'affidamento delle ceneri da parte dell'affidatario, indicato espressamente in vita dal defunto; in tale caso le ceneri devono essere tumulate o inumate nel cimitero comunale.

Nell'ipotesi in cui il defunto abbia indicato in vita genericamente l'affidamento alla famiglia, colui che è stato designato dalla maggioranza dei parenti di pari grado, può rinunciare all'affidamento delle ceneri ed esse devono essere tumulate o inumate nel cimitero comunale.

Art. 7 – Modalità conservative delle urne affidate a familiari

1. In caso di affidamento personale l'urna deve essere custodita in apposito manufatto chiudibile e garantito contro ogni profanazione. Il manufatto deve essere collocato in luogo asciutto atto a mantenere nel tempo l'assenza di contatto con liquidi e fonti di calore.
2. L'affidatario deve assicurare la propria meticolosa custodia delle ceneri dal punto di vista igienico – sanitario.

Art. 8 – Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
2. Il trasporto delle urne contenente i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

3. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale, redatto in tre esemplari, dei quali:

- uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio;
- il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione;
- Il terzo deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.

Art. 9 – Tariffe

Art. 9 – Tariffe

1. Per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione, alla dispersione, all'affidamento familiare, alla sepoltura delle ceneri, per lo svolgimento delle eventuali rettifiche in caso di affidamento familiare, non sono dovuti diritti e tariffe di qualsiasi tipo e genere.
2. Per l'effettuazione delle operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, traslazione di urne cinerarie, nonché di dispersione interna al cimitero, sono dovute le apposite tariffe stabilite con separato atto di Giunta Comunale.

Art. 10 – Senso comunitario della morte

Affinchè non sia perduto il senso comunitario della morte, in caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione, per volontà del defunto, i dati anagrafici del defunto possono essere iscritti in apposito spazio individuato all'interno del cimitero comunale con spese a carico dell'affidatario stesso.

Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento di dispersione delle ceneri.

Art. 11 – Controlli e sanzioni

Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, comminando le sanzioni stabilite da leggi e regolamenti, secondo quanto previsto dall'art. 107 del DPR n. 285/1990, nonché dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; personale appositamente incaricato può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare affidatario.

Art. 12 – Informazione ai cittadini

Il Comune di Pavullo nel Frignano promuove e favorisce le informazioni ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici, tramite gli organi di informazione e con forme di pubblicità adeguate.

Le informazioni sono divulgate anche mediante il sito comunale.

Art. 13 – Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente disposto dal presente Regolamento continuano ad applicarsi, in materia funeraria, le disposizioni di cui al DPR n. 285 del 1990 e al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 207

